



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.172 del 05/06/2018 – 23/07/2018 Udienza pubblica del 05/06/2018
Massima:	Titolo Professioni - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Riconoscimento e valorizzazione delle competenze degli operatori del settore motorio e sportivo. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, in riferimento l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di professioni. La norma regionale riconoscendo l'esercizio dell'attività professionale svolta «esclusivamente» da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, esclude i fisioterapisti dalle attività professionali da svolgere a fini di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e si pone, quindi, in palese contrasto con la regolazione delle competenze di tali operatori sanitari effettuata dalla normativa statale. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve invece rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Parametri costituzionali art. 117, terzo comma della Costituzione; artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista).

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

